



## COMUNE DI PISA

DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi Assicurativi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 30 DEL 13/05/2022

**BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 – SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI  
AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/2000 E CONTESTUALE**

**OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Deliberazione del C.C. n. 70 del 22.12.2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024;

PREMESSO altresì che:

- con Deliberazione del C.C. n. 72 del 22.12.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;
- con Deliberazione del C.C. n. 6 del 01.03.2022 è stata approvata una variazione di competenza al bilancio di previsione 2022-2024;
- con Deliberazione della G.C. n. 50 del 14.03.2022 è stata approvata una variazione di cassa al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione della G.C. n. 62 del 24.03.2022 è stato approvato il riaccertamento dei residui al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 5, del D.Lgs. 118/2011, e la contestuale variazione del bilancio di previsione 2022-2024, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. e), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione della G.C. n. 70 del 31.03.2022 è stata approvata una variazione di cassa al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;
- con Deliberazione del C.C. n. 12 del 12.04.2022 è stata approvata una variazione di competenza al bilancio di previsione 2022-2024;
- con Deliberazione della G.C. n. 84 del 14.04.2022 è stata approvata una variazione di cassa al bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 16 del 10.05.2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021;

RICORDATO che il risultato di amministrazione 2021 ammonta a complessivi € 115.277.326,27 di cui € 92.891.220,17 di fondi accantonati, € 5.348.680,95 di fondi vincolati, € 549.047,78 di fondi destinati agli investimenti ed € 16.488.377,37 di fondi disponibili;

VISTO l'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 15/2022, che ha prorogato al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024;

VISTO l'art. 13, comma 5-bis, del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022, secondo cui, in caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui al D.Lgs. 267/2000, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile;

VISTO l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui il bilancio di previsione può subire variazioni nel corso dell'esercizio;

RILEVATO che il comma 8 del citato art. 175 del D.Lgs. 267/2000 prevede che mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000 che, integrando la disciplina in materia di controllo sugli equilibri finanziari, specifica che detto controllo *"è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione"* ed inoltre che il controllo *"implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni"*;

RICHIAMATO altresì l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

VISTI gli artt. 14 e 20-bis del Regolamento di contabilità, che disciplinano, rispettivamente, la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio nonché il controllo sugli equilibri finanziari;

RILEVATO che:

- il Comune ha rispettato le disposizioni in materia di concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2021;
- non risultano squilibri emergenti nella gestione dei residui;
- non risultano debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati;
- non risultano proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio che non possano trovare copertura finanziaria mediante gli appositi stanziamenti di bilancio o mediante gli accantonamenti effettuati;
- dai bilanci dell'esercizio 2021 finora approvati dalle società partecipate non emergono risultati di gestione che possono comportare effetti tali da pregiudicare il mantenimento dell'equilibrio di bilancio del Comune;
- il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 presenta un avanzo di amministrazione dal quale, tenuto conto dei fondi accantonati, dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti, residuano fondi disponibili per € 16.488.377,37;
- in relazione al debito commerciale residuo, rilevato al 31.12.2021 in € 69.498,10, non si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle misure di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della Legge 145/2018;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, non è ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 né all'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione, e non si trova in carenza di liquidità rispetto ai pagamenti cui deve fare fronte, presentando un fondo iniziale di cassa, al 01.01.2022, di € 85.418.735,21;
- l'Ente, durante il corrente esercizio, sta provvedendo al regolare ammortamento dei mutui e prestiti contratti;
- l'andamento della gestione finanziaria di competenza dell'esercizio 2022 evidenzia il costituirsi di una situazione di squilibrio emergente della parte corrente che occorre riassorbire con opportuni interventi;

CONSIDERATO, in particolare, che il perdurare dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 fino allo scorso 31 marzo 2022 e l'inatteso incremento dei prezzi derivante dalla guerra in Ucraina, con particolare riferimento ai prezzi dell'energia elettrica e dei combustibili fossili, incidono in modo significativo sulla gestione di competenza, quanto meno in ottica di breve-medio periodo, rendendo necessario un aggiornamento delle previsioni attuali di entrata e di spesa che non può che essere effettuato sulla base delle informazioni al momento disponibili, avendo a riferimento i principi contabili in materia di programmazione;

RITENUTO altresì necessario, nel contesto congiunturale venutasi a creare, attuare misure straordinarie, limitate quindi al solo anno 2022, volte a mitigare gli effetti sociali ed economici derivanti dall'emergenza sanitaria e gli effetti della crescente inflazione;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito istituzionale i dati non definitivi delle componenti del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2022, dei contributi non fiscalizzati da federalismo fiscale municipale e dei contributi spettanti per le fattispecie specifiche di legge non connesse all'emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che:

- ai fini dell'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio è assicurata la prioritaria determinazione dell'equilibrio corrente di competenza attraverso risorse proprie, ivi inclusa l'applicazione dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione 2021;
- se e quando saranno assegnati e eventuali trasferimenti statali connessi alla pandemia da COVID-19 o alla straordinaria congiuntura economica attuale, le previsioni di bilancio saranno adeguate per quanto necessario;

DATO ATTO che, con precedente deliberazione consiliare, sono state approvate le tariffe della Tassa sui rifiuti per l'anno 2022, sulla base del Piano economico-finanziario del servizio predisposto e validato dall'Autorità dell'A.T.O. Toscana Costa;

DATO ATTO che con la presente variazione di assestamento è effettuata la verifica generale delle voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

VISTO l'art. 187 del D.Lgs. 267/2000, che reca la disciplina relativa alla composizione e all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e, in particolare, il comma 2 secondo cui la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente può essere utilizzato per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti;

VISTO altresì l'art. 109, comma 2, del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 27/2020, come in ultimo modificato dall'art. 13, comma 6, del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 25/2022, secondo cui, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'art. 187, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza COVID-19. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente agli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal Testo unico dell'edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'art. 31, comma 4-bis, del medesimo;

DATO ATTO che con la presente variazione l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021 viene applicato al bilancio di previsione 2022 per complessivi € 18.632.983,85 come segue:

- € 11.385,12 di fondi accantonati per riconoscimento di debiti fuori bilancio, destinati alla parte corrente per la relativa spesa;
- € 72.790,00 di fondi accantonati per sistemazioni contributive INPS per oneri di cui alla Legge 336/1970, destinati alla parte corrente per la relativa spesa;
- € 30.000,00 di fondi accantonati per indennizzi e franchigie da definire, destinati alla parte corrente per la relativa spesa;
- € 100.000,00 di fondi accantonati per rimborsi da effettuare, destinati alla parte corrente per la relativa spesa;
- € 500.000,00 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. B), del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo;
- € 40.000,00 di avanzo vincolato ex art. 208, comma 4, lett. C), e comma 5-bis, del C.d.S., destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo;
- € 43.103,16 di avanzo vincolato IS COP, destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo (Deliberazione del C.C. n. 73/2013 e s.m.i.);
- € 90.830,95 di avanzo vincolato da proventi per permessi a costruire, destinato alla parte in c/capitale nel rispetto del relativo vincolo;
- € 115.887,12 di avanzo vincolato per l'estinzione anticipata di mutui ex art. 56-bis, comma 11, del D.L. 69/2013, destinato alla parte corrente nel rispetto del relativo vincolo;
- € 52.817,47 di avanzo vincolato da fondi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, destinato agli investimenti nel rispetto del relativo vincolo;

- € 135.879,38 di avanzo vincolato per contributo statale ciclovie, destinato a investimenti nel rispetto del relativo vincolo;
- € 350.039,70 di avanzo vincolato per contributo regionale locazione alloggi, applicato alla parte corrente nel rispetto del relativo vincolo;
- € 39.300,00 di avanzo vincolato per contributi per la gestione associata del LODE Pisano, applicato alla parte corrente nel rispetto del relativo vincolo;
- € 111.611,22 di avanzo vincolato da risparmi di lavoro straordinario (compresi oneri riflessi e IRAP), destinato alla parte corrente per il finanziamento del salario accessorio ex art. 67, comma 3, lett. e), del CCNL 21.05.2018;
- € 167.981,73 di avanzo vincolato da risparmi di risorse stabili (compresi oneri riflessi e IRAP), destinato alla parte corrente per il finanziamento del salario accessorio ex art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018;
- € 549.047,78 di fondi destinati agli investimenti, applicati al bilancio per il finanziamento di investimenti;
- € 10.576.537,00 di fondi disponibili (liberi), impiegati per il riequilibrio del bilancio corrente in sede di salvaguardia (ivi incluso il finanziamento di interventi correlati con la pandemia da COVID-19, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 109, comma 2, del D.L. 18/2020);
- € 2.956.298,22 di fondi disponibili (liberi), destinati al finanziamento di spese in c/capitale;
- € 2.689.475,00 di fondi disponibili (liberi), destinati a spese correnti a carattere non permanente (stanziare una tantum nel solo esercizio 2022);

DATO ATTO che, ai sensi del paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 ("Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria") del D.Lgs. 118/2011:

- "[...] è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti [...]";
- "non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.";
- in sede di assestamento e di salvaguardia è verificata la congruità del FCDDE e "fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

CONSIDERATO che:

- il Bilancio di previsione 2022-2024 prevede gli stanziamenti del "Fondo crediti di dubbia e difficile esazione" (FCDDE) per la parte corrente e per la parte in c/capitale;
- detti stanziamenti sono adeguati con riferimento ai criteri di cui al paragrafo 3.3 e all'esempio 5 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, salvo apportarvi le variazioni di cui al presente atto;
- risulta adeguato il FCDDE accantonato nell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2021, tenuto conto che, nel corso dell'esercizio corrente, non sono emersi squilibri riguardanti la gestione dei residui attivi;

VISTA nel dettaglio la proposta di variazione al Bilancio di previsione 2022-2024, riepilogata nei prospetti allegati "A", "B" e "C", parti integranti e sostanziali, riportanti, rispettivamente, le variazioni relative agli esercizi 2022, 2023 e 2024;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta di variazione presentata dal Sindaco, condividendone la valutazione politico-amministrativa delle priorità di intervento;

VALUTATO necessario, sulla base delle risultanze del Rendiconto della gestione dell'esercizio 2021 nonché tenendo conto delle esigenze sopravvenute nel corso della gestione, approvare l'assestamento di

bilancio del corrente esercizio dando contestualmente atto della ricostituzione degli equilibri generali ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quinquies e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il prospetto allegato "D", parte integrante e sostanziale, che descrive la composizione degli equilibri interni di bilancio e dell'equilibrio finale a seguito dell'assestamento generale;

DATO ATTO che la presente variazione è coerente con il Documento unico di programmazione 2022-2024, come modificato fino alla data odierna;

VISTI, in materia di concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica:

- la Legge 243/2012 ("Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione"), con particolare riferimento al Capo IV;
- l'art. 1, commi 819-826, della Legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), concernenti il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- la Circolare n. 8 del 15 marzo 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, contenente chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali in merito alle verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio *ex ante* ed *ex post* ai sensi degli artt. 9 e 10 della Legge 243/2012;
- la Circolare n. 15 del 15 marzo 2022 della Ragioneria Generale dello Stato, in merito alle verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio *ex ante* ed *ex post* per la contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2022-2023;

DATO ATTO infine che:

- la presente deliberazione viene assunta anche con funzione di controllo sugli equilibri finanziari, ai sensi dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, in sede di salvaguardia degli equilibri e di assestamento di bilancio;
- a seguito della presente variazione sussistono gli equilibri di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO infine l'art. 6 ("*Contabilizzazione IMU*") del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, secondo cui: "*Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. [...]*";

VISTI:

- la Relazione tecnica (allegato "E");
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Ragioniere Capo;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare;

RILEVATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO:

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, e le successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con votazione effettuata nelle forme di legge, che riporta i seguenti risultati: .....

## DELIBERA

1. di approvare la variazione di assestamento generale del Bilancio di previsione 2022-2024 di cui ai prospetti allegati "A", "B", "C" e "D", parti integranti e sostanziali;
2. di dare atto della sussistenza degli equilibri generali di bilancio a seguito dell'assestamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-quinquies e dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000.

## Indi, il CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di modificare le previsioni di bilancio al fine di garantire il tempestivo ripristino degli equilibri finanziari della gestione di competenza e l'adeguamento della programmazione finanziaria alle esigenze sopravvenute nel corso della gestione;

Con votazione effettuata nelle forme di legge, che riporta i seguenti risultati: ....

## DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

—